CONFINDUSTRIA
Alto Milanese

Importazioni di taluni prodotti siderurgici - Nuove restrizioni dal 30 settembre 2023

Circolare 678 del 06/09/2023 - Internazionalizzazione

L'undicesimo pacchetto delle sanzioni UE verso la Russia ha inasprito le restrizioni sulle importazioni e acquisti di prodotti siderurgici in UE modificando gli Allegati XVII e XXI del Regolamento UE n. 833/2014 e coinvolgendo anche beni non esportati dalla Russia o che non hanno origine russa.

Per quanto riguarda i **prodotti siderurgici contenuti nell'Allegato XVII** per i quali era già in vigore il divieto all'import dalla Russia in UE, con l'ultimo round sanzionatorio è **stato introdotto l'ulteriore divieto di importare o acquistare**, direttamente o indirettamente, i **prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII di qualsiasi origine realizzati in Paesi terzi con l'impiego di altri prodotti siderurgici di origine russa che siano anch'essi ricompresi nello stesso Allegato XVII**.

Il divieto è in vigore con **decorrenze diverse** in base a quali beni siderurgici di origine russa sono incorporati, cioè:

- **dal 30 settembre 2023** per beni siderurgici trasformati in Paesi terzi, che incorporano elementi siderurgici inclusi nell'Allegato XVII
- **dall'1 aprile 2024 per i prodotti classificati al codice doganale 720711**;
- **dall'1 ottobre 2024 per i prodotti classificati ai codici 72071210** e **722490**.

In base a quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 3-octies, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE n. 833/2014, *"all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il Paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un Paese terzo*".

Gli importatori di prodotti siderurgici (compresi nell'Allegato XVII) hanno quindi **l'obbligo di effettuare una due diligence preventiva sull'origine dei componenti siderurgici utilizzati (ricompresi in allegato XVII),** in quanto essi non devono essere originari dalla Russia. È pertanto opportuno che essi **richiedano al più presto ai propri fornitori extra UE l'indicazione del Paese di origine dei prodotti importati con specifico riferimento alle materie prime/semilavorati con cui sono realizzati**.

Le linee guida della Commissione UE indicano come elemento sufficiente a fornire la prova di origine dei componenti, il Mill Test Certificate (MTC). Se i prodotti siderurgici importati non contengono prodotti siderurgici russi, nella casella 44 della dichiarazione doganale deve essere riportato il codice Y824.

In allegato trasmettiamo l'Allegato XVII al Regolamento UE n. 833/2014 che identifica i prodotti siderurgici di origine russa o realizzati a partire da materie prime di origine russa che saranno oggetto di un divieto all'import e le FAQ della Commissione UE (vedere la n.11) che forniscono ulteriori chiarimenti.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/importazioni-di-taluni-prodotti-siderurgici-nuove-restrizioni-dal-30-settembre-2023